

DECRETO LEGGE “RILANCIO ITALIA” – 19 MAGGIO 2020 N. 34

In rosso le modifiche apportate dal D.L. N. 34 alla bozza di Decreto.

ART. 24

ART. 27 : Abrogazione **saldo irap 2019 e I acconto irap 2020**

ART. 25

ART. 28 : **Contributo a fondo perduto**

Contributo a fondo perduto per esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo, **ESCLUSI I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE (ES. COMMERCIALISTI, AVVOCATI, MEDICI ECC.)** che nel mese di aprile 2020 hanno rilevato un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto al mese di aprile 2019; il contributo spetta nella seguente misura:

- 20% della differenza del fatturato/corrispettivi aprile 2020/aprile 2019 se il fatturato totale 2019 è stato inferiore o uguale a euro 400.000,00;
- 15% della medesima differenza se il fatturato 2019 è superiore a euro 400.000,00 ma inferiore a euro 1.000.000,00;
- 10% della medesima differenza se il fatturato 2019 è stato compreso fra euro 1.000.000,00 e euro 5.000.000,00.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi di fatturato, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo, nel rispetto dei requisiti di cui sopra, è riconosciuto comunque per un importo almeno pari a euro 1.000,00 per le persone fisiche e a euro 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

ART. 28

ART. 31 **Credito d’imposta canoni locazione immobili dove è svolta attività d’impresa/professione**

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a euro 5.000.000,00 nel periodo d'imposta 2019, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del 30 % dei relativi canoni.

Il credito è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

ART. 50 Proroga termine consegna beni strumentali nuovi ai fini maggiorazione ammortamento entro 31/12/2020

ART. 71

ART. 73 Novità in materia di cassa integrazione in deroga

La Cassa integrazione in deroga è concessa per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro.

ART. 80

ART. 83 Licenziamenti

Modificata la norma in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, portando a cinque mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 18 del 17/03/2020 il termine entro il quale

sono vietati i licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966.

ART. 84

ART. 89 Nuova indennità per lavoratori autonomi, artigiani e commercianti ed occasionali

Per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a euro 600,00 viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del 2° bimestre 2020 rispetto a quello del 2° bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a euro 1.000,00.

Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a euro 1.000,00.

Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO (artigiani e commercianti) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a euro 600,00 viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

E' riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a euro 600,00 ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale ex articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23/02/2020, a patto che siano già iscritti alla medesima data alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

ART. 85

ART. 90 Indennità badanti / colf

E' riconosciuta un'indennità, per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a euro 500,00 per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che, al 23 febbraio 2020, abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.

ART. 119

ART. 128 Ecobonus

E' incrementata al 110% l'aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.

La detrazione del 110% si applica alle persone fisiche non nell'esercizio di imprese, arti o professioni, ai condomini e agli IACP.

Per quando riguarda le persone fisiche, la detrazione con aliquota del 100% non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

ART. 120

ART. 128-bis Credito imposta adeguamento ambienti di lavoro

Gli operatori con attività aperte al pubblico (si veda allegato 1) tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema hanno diritto ad un credito di imposta **da usare esclusivamente in compensazione nell'anno 2021** del 60% delle spese sostenute nell'anno 2020, **nel limite di euro 80.000,00**, e necessarie per la riapertura in sicurezza della propria attività. (Es. spese anche edilizie di adeguamento locali, arredi di sicurezza, apparecchiature per il controllo della temperatura, ecc.).

ART. 121

ART. 128-ter Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

Per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, misure antisismiche, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici) vi è la possibilità di optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, ovvero, per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

ART. 122

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta inerenti provvedimenti per fronteggiare l'emergenza Covid 19 potranno cedere i crediti di cui trattasi ad altri soggetti nonché agli intermediari finanziari. I crediti d'imposta interessati sono: credito per canone locazione

immobili, credito adeguamento ambienti lavoro, credito sanificazione ambienti e acquisto dispositivi.

ART. 125

ART. 130-quater Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Spetta un credito d'imposta nella misura del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati sostenute fino al 31 dicembre 2020, nonché per l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, purché conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Rientrano tra le spese ammissibili anche l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di euro 60.000,00 per ciascun beneficiario.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso nel quale è riconosciuto ovvero in compensazione.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

ART. 126

ART. 131 Proroga versamenti iva, ritenute lavoro dipendente, contributi Inps, Inail

I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, D.L. n. 23/2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

ART. 137

ART. 144 Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non qualificate

E' prorogata la possibilità di rivalutazione del valore delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici e dei terreni sia agricoli sia edificabili, posseduti al 1° luglio 2020 agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'11% da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.

ART. 141

ART. 152 Lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini è rinviata al 01/01/2021.

ART. 144

ART. 155 Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito degli avvisi bonari

La norma proposta rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il **18 maggio 2020**, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La norma proposta prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

ART. 154

ART. 165 Sospensione termini versamento cartelle di pagamento

E' differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020.

ART. 176

ART. 183 Tax credit vacanze

A favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, spetta un credito, relativo al periodo d'imposta 2020, **utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020** per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed & breakfast.

E' utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di euro 500,00 per ogni nucleo familiare. Il credito previsto decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: in ragione di ciò, sarà riconosciuto un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e pari a euro 150 per quelli composti da una sola persona.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20% è riconosciuto in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

ART. 181

ART. 187-bis

Esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP i pubblici esercizi di cui art. 5 della legge n. 287 del 1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020.

Inoltre tali imprese possono posizionare sedie, tavolini, dehors ed altre strutture amovibili sul suolo pubblico senza autorizzazione sino al 31/10/2020.


ART. 229

ART 205 Misure di incentivo mobilità sostenibile

Ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 60 % della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500,00, a partire dal 4 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 26 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel. **Con decreto saranno definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio.**

Allegato I Articolo 120

Codice	Descrizione	Frequenza (esclusi i minimi)
551000	Alberghi	29.082
552010	Villaggi turistici	1.049
552020	Ostelli della gioventù	325
552030	Rifugi di montagna	984
552040	Colonie marine e montane	432
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	23.239
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	14.327
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	2.123
559010	Gestione di vagoni letto	1
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	483
561011	Ristorazione con somministrazione	126.232
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	4.083
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	27.549
561030	Gelaterie e pasticcerie	14.456
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	103
561042	Ristorazione ambulante	1.364
561050	Ristorazione su treni e navi	22
562100	Catering per eventi, banqueting	1.944
562910	Mense	1.492
562920	Catering continuativo su base contrattuale	481
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina	126.670
591400	Attività di proiezione cinematografica	1.163
791100	Attività delle agenzie di viaggio	9.932
791200	Attività dei tour operator	1.321
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	145
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	2.069
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	1.085
823000	Organizzazione di convegni e fiere	4.948
900101	Attività nel campo della recitazione	2.841
900109	Altre rappresentazioni artistiche	6.266
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	818
900202	Attività nel campo della regia	1.080



900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	2.638
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	645
910100	Attività di biblioteche ed archivi	361
910200	Attività di musei	649
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	402
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	228
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici	1.055
932920	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali	7.746
960420	Stabilimenti termali	194
Totale		422.027

20G00052

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-SOL-004) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

